Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 14/11/2019

ORDINANZA N° 87 del 14/11/2019

Oggetto: **Messa in sicurezza dell'arenile in occasione delle condizioni meteomarine avverse previste nei giorni 14-15 novembre**

IL SINDACO

Premesso che l'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo ha fatto qui pervenire, con nota prot. n. 8390 del 13.11.2019, l'avviso di condizioni meteorologiche avverse, recante altresì il foglio regionale prot. n. 489120 del 13.11.2019, di trasmissione de:

1. L'avviso di criticità idrogeologica e idraulica n, 79/2019;
2. Le prescrizioni di Protezione Civile per rischio idrogeologico e idraulico;
3. Le prescrizioni di protezione civile per vento forte;

Preso atto che sono previsti "*a partire dalla serata di giovedì 14/11 e per la giornata di venerdì 15/11 venti tesi a tratti forti di Scirocco su costa e pianura limitrofa (...) dai quadranti meridionali*", condizioni meteo in relazione alle quali è stata dichiarata la fase operativa di attenzione anche sulle zone costiere;

Considerato che l'arenile di Cavallino Treporti è stato già interessato dalle eccezionali condizioni meteomarine avverse verificatesi a partire dalla serata e per tutta la notte di martedì 12 novembre u.s., per le quali è stato attivato il Centro Operativo Comunale con decreto n. 38/2019 di questo Sindaco, e avviata la procedura per la valutazione del riconoscimento della dichiarazione di esistenza dello stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;

Riscontrati significativi fenomeni di erosione eccezionale della costa, tali da pregiudicare non solo la disponibilità futura di adeguate superfici per la gestione delle attività turistico-balneari, ma anche la sicurezza del territorio in relazione alla intrusione delle acque nelle zone retrostanti;

Ritenuto che si renda necessario adottare misure urgenti e contingibili al fine di limitare quanto più possibile i

danni che possono derivare alla spiaggia dalle previste mareggiate, consentendo ai concessionari demaniali marittimi di apprestare opere di difesa temporanee, mediante costruzione di rilevati artificiali di sabbia, che possano arginare l'azione delle onde e dei venti;

Considerato che, di norma, tali apprestamenti artificiali sono concessi, sulla base di un'autorizzazione comunale in attuazione degli indirizzi forniti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 24.09.2013 e secondo quando previsto dal foglio del Genio Civile di Venezia prot. n. 12887/63.08 del 11.01.2012, ad oggetto "*Movimentazione di materiale sabbioso nell'ambito dello stesso arenile*", con il quale si esclude la tipologia degli interventi di che trattasi dall'ambito di applicazione della DGRV n. 1019 del 23.03.2010, in quanto sistemazione stagionale dell'arenile, circostanza confermata anche a seguito della revisione della disciplina introdotta con la DGRV n. 1215 del 15.07.2014;

Considerato, altresì, che i concessionari a tal fine autorizzati sono tenuti a comunicare per iscritto gli interventi di ripristino dello stato autorizzato dei rilevati artificiali concessi;

Preso atto che parte dell'arenile è sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 ed alcune aree rientrano nell'ambito del S.I.C. IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei"

Ritenuto che debba essere consentito ai concessionari demaniali marittimi di realizzare, in via d'urgenza e in deroga alle modalità autorizzative sopra citate, delle dune artificiali di sabbia nella giornata odierna, alle seguenti condizioni:

- Vi è il divieto di movimentazione e prelievo di sabbie sommerse;
- Sulla spiaggia emersa non sono consentiti sbancamenti e scavi che superino lo spessore di 0,5 metri;
- Non possono essere movimentati, per ciascuna area concessa, quantitativi di sabbia superiore a 5000 mc;
- Il prelievo della sabbia è consentito solo ed esclusivamente nell'area della concessione e nelle aree libere del comparto in cui la concessione medesima è sita;
- I rilevati possono eventualmente essere coperti con materiale di tipo tessuto-non tessuto;
- Sia immediatamente ripristinato lo status quo ante esaurita la fase di allerta;

Visto:

- il Regolamento d'uso del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 14.02.2005 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.07.2017, con particolare riferimento all'art. 30, a mente del quale le innovazioni, anche mediante movimenti di sabbia, sono vietate in assenza di autorizzazione;
- il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione, con particolare riferimento all'art. 24, a mente del quale "la concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto", per cui "qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nella modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente";
- la D.G.C. n. 184 del 24.09.2013, immediatamente esecutiva, ad oggetto "Sistemazione invernale degli arenili. Indirizzi per il rilascio di autorizzazioni";
- il foglio del Genio Civile di Venezia prot. n. 12887/63.08 del 11.01.2012, ad oggetto "Movimentazione di materiale sabbioso nell'ambito dello stesso arenile", in relazione all'applicazione della DGRV n. 1019 del 23.03.2010;
- la DGRV n. 1215 del 15.07.2014;
- la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e s.m.i.;
- il vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta la propria competenza in qualità di autorità comunale di protezione civile;

ORDINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. in deroga alle normali disposizioni in materia di movimento sabbia sulle spiagge e al precipuo fine di limitare quanto più possibile i danni potenzialmente conseguenti alle condizioni meteo-marine avverse previste dall'odierna serata e per la giornata di domani, è consentito ai concessionari demaniali marittimi di costruire nelle aree rientranti nella concessione ad essi intestata dei rilevati artificiali di sabbia, alle seguenti condizioni:
    a. Vi è il divieto di movimentazione e prelievo di sabbie sommerse;
    b. Sulla spiaggia emersa non sono consentiti sbancamenti e scavi che superino lo spessore di 0,5 metri;
    c. Non possono essere movimentati, per ciascuna area concessa, quantitativi di sabbia superiore a 5000 mc;
    d. Il prelievo della sabbia è consentito solo ed esclusivamente nell'area della concessione e nelle aree libere del comparto in cui la concessione medesima è sita;
    e. I rilevati possono eventualmente essere coperti con materiale di tipo tessuto-non tessuto;

3. per le operazioni di cui sopra, i predetti concessionari possono provvedere in proprio ovvero avvalendosi dell'ausilio di imprese specializzate e munite di adeguati mezzi meccanici che si intendono, in virtù della presente, autorizzati ad accedere all'arenile, anche se non previamente muniti della comunicazione o dell'autorizzazione previste dall'art. 30 del Regolamento d'uso del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa;

4. nella giornata di lunedì 18 novembre p.v., quanto resta dei rilevati artificiali dovrà essere distrutto con riconsegna del materiale sabbioso rimasto all'originaria area di prelievo.

È fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, ad agli Agenti della Forza Pubblica di darvi assistenza se legalmente richiesta. I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

INFORMA

A norma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che il presente affare è stato assegnato all'unità organizzativa Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio e che responsabile del procedimento è esclusivamente il Dirigente, dott. Dino Daniele Bonato, con esclusione di qualsiasi delega, anche in relazione agli atti discendenti e conseguenti alla presente.
Presso la sede dell'unità organizzativa in parola è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso:
- entro trenta giorni al Prefetto;
- entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni;

termini tutti decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Avv. Roberta Nesto

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 14/11/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 29/11/2019.

Il Messo Comunale